

Gruppo di sostanze	Ambito delle restrizioni e/o delle deroghe	Limiti di concentrazione (se del caso)	Valutazione e verifica
b) Solventi Applicabilità: Tutti i prodotti.	Classificazioni in deroga: H304 (R65)	2,0 % peso/peso	Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.
c) Monomeri non reattivi Applicabilità: Sistemi di leganti a base di polimeri	Nel prodotto finito possono essere presenti dei monomeri non reattivi provenienti da leganti, ivi compreso l'acido acrilico, in una quantità non superiore ad un limite cumulativo totale.	0,050 % peso/peso	Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri e le classificazioni CAS.
d) Idrocarburi aromatici volatili e solventi alogenati Applicabilità: Tutti i prodotti.	Nel prodotto finale non devono essere presenti idrocarburi aromatici volatili né solventi alogenati.	Valore limite residuo dello 0,01 %	Verifica: Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione di non utilizzazione, suffragata da numeri e classificazioni CAS.

(<sup>1</sup>) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2014

**che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze**

[notificata con il numero C(2014) 3468]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/313/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> o a prodotti contenenti le sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze, qualora non sia tecnicamente fattibile sostituire i prodotti suddetti in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativa, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 6, paragrafo 6, del suddetto regolamento.
- (2) Le decisioni della Commissione 2011/263/UE <sup>(4)</sup>, 2011/264/UE <sup>(5)</sup>, 2011/382/UE <sup>(6)</sup>, 2011/383/UE <sup>(7)</sup>, 2012/720/UE <sup>(8)</sup> e 2012/721/UE <sup>(9)</sup> hanno stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale. In seguito all'adozione di tali decisioni, il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione <sup>(10)</sup>. Le modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono divenute applicabili alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 e saranno applicabili alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015. Il regolamento (UE) n. 286/2011 ha aggiunto

<sup>(1)</sup> GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 22).

<sup>(5)</sup> Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 34).

<sup>(6)</sup> Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GUL 169 del 29.6.2011, pag. 40).

<sup>(7)</sup> Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GUL 169 del 29.6.2011, pag. 52).

<sup>(8)</sup> Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GUL 326 del 24.11.2012, pag. 25).

<sup>(9)</sup> Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai detersivi per bucato per uso professionale (GUL 326 del 24.11.2012, pag. 38).

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 83 del 30.3.2011, pag. 1).

nuovi criteri di classificazione per il pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico sulla base della tossicità cronica per l'ambiente acquatico e dei dati sulla biodegradabilità. Sulla base dei nuovi criteri, la maggior parte dei tensioattivi rapidamente biodegradabili attualmente utilizzati nei detersivi e nei prodotti di pulizia è classificata nella categoria 3 di tossicità cronica (H412) e in alcuni casi, specificamente pertinenti ai detersivi per piatti, nella categoria 2 di tossicità cronica (H411); pertanto il loro uso è vietato nei prodotti recanti il marchio Ecolabel UE. Sarebbe pertanto difficile far corrispondere i criteri ecologici stabiliti per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detersivi multiuso e detersivi per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale, indicativamente, al 10-20 % dei migliori detersivi e prodotti di pulizia disponibili sul mercato dell'Unione in termini di prestazione ambientale durante il loro ciclo di vita, in quanto non vi sono prove che esistano tensioattivi alternativi. Il testo relativo alla valutazione e verifica è aggiornato per fornire orientamenti finalizzati ad aiutare i richiedenti a dimostrare la conformità al nuovo requisito.

- (3) Le conseguenze dell'introduzione di nuovi criteri di classificazione non erano note durante il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detersivi multiuso e detersivi per servizi sanitari di cui alle decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE e durante l'elaborazione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e per i detersivi per bucato per uso professionale e nelle considerazioni relative alle deroghe per i tensioattivi di cui alle decisioni 2012/720/UE e 2012/721/UE.
- (4) Il presente emendamento è applicato con effetto retroattivo a decorrere dal 1° dicembre 2012, in modo da assicurare la continuità della validità dei criteri per il marchio Ecolabel UE per detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detersivi multiuso e detersivi per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale.
- (5) Le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato della decisione 2011/263/UE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

#### *Articolo 2*

L'allegato della decisione 2011/264/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

#### *Articolo 3*

L'allegato della decisione 2011/382/UE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

#### *Articolo 4*

L'allegato della decisione 2011/383/UE è modificato conformemente all'allegato IV della presente decisione.

#### *Articolo 5*

L'allegato della decisione 2012/720/UE è modificato conformemente all'allegato V della presente decisione.

*Articolo 6*

L'allegato della decisione 2012/721/UE è modificato conformemente all'allegato VI della presente decisione.

*Articolo 7*

La presente decisione si applica in relazione alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

*Per la Commissione*  
Janez POTOČNIK  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2011/263/UE è così modificato:

1) nel criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

«Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**)	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Fragranze	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(\*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(\*\*) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.

(\*\*\*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(\*\*\*\*) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

2) al criterio 2, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

«Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»

## ALLEGATO II

L'allegato della decisione 2011/264/UE è così modificato:

1) nel criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

«Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**)	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Fragranze	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
Catalizzatori sbiancanti (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40
Sbiancanti ottici (solo per detersivo per bucato normale)	H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R53

(\*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(\*\*) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.

(\*\*\*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(\*\*\*\*) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

2) al criterio 4, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

«Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»

## ALLEGATO III

L'allegato della decisione 2011/382/UE è così modificato:

1) nel criterio 3, lettera c), quarto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

«Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (**)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 2,5 % nel prodotto finale (**)	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
Fragranze	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(\*) La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(\*\*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(\*\*\*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(\*\*\*\*) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

2) al criterio 3, lettera c), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

«Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412 e/o H411, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»

## ALLEGATO IV

L'allegato della decisione 2011/383/UE è così modificato:

1) nel criterio 3, lettera c), quarto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

«Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (**)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Fragranze	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(\*) La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(\*\*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(\*\*\*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(\*\*\*\*) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

2) al criterio 3, lettera c), è aggiunto il seguente comma al testo «*Valutazione e verifica*»:

«Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»

## ALLEGATO V

L'allegato della decisione 2012/720/UE è così modificato:

1) nel criterio 3, lettera b), sesto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

«Tensioattivi in concentrazioni totali < 15 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (*) (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)	H331: Tossico se inalato	R23
	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Enzimi (**)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
NTA come impurità in MGDA e GLDA (***)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(\*) La deroga riguarda unicamente il criterio 3, lettera b). I biocidi devono essere conformi al criterio 3, lettera d).

(\*\*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(\*\*\*) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

2) al criterio 3, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

«Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»

## ALLEGATO VI

L'allegato della decisione 2012/721/UE è così modificato:

1) nel criterio 4, lettera b), sesto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

«Tensioattivi in concentrazioni totali < 20 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**) (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)	H331: Tossico se inalato	R23
	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Enzimi (***)	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
Catalizzatori sbiancanti (***)	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(\*) La presente deroga è applicabile a condizione che i tensioattivi soddisfino il criterio 3, lettera a), e siano degradabili in modo anaerobico.

(\*\*) La deroga riguarda unicamente il criterio 4, lettera b). I biocidi devono rispettare il criterio 4, lettera e).

(\*\*\*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(\*\*\*\*) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

2) al criterio 4, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

«Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 28 maggio 2014****che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua***(notificata con il numero C(2014) 3452)***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/314/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) La Commissione ha stilato una relazione preliminare sugli aspetti tecnici, ambientali, economici e giuridici del gruppo di prodotti «riscaldamento ad acqua» di norma impiegato nell'Unione e l'ha pubblicata per osservazioni. Lo studio alla base della presente relazione (in appresso «lo studio») è stato elaborato congiuntamente alle parti interessate dell'Unione e di paesi terzi.
- (4) I risultati dello studio, presentati nella relazione preliminare, hanno dimostrato che il consumo energetico durante la fase d'uso contribuisce in modo significativo all'impatto ambientale complessivo del riscaldamento ad acqua calda. È pertanto opportuno promuovere l'uso di sistemi di riscaldamento ad acqua efficienti nell'uso delle risorse e a basse emissioni di gas a effetto serra, oltre a quelli che si avvalgono di tecnologie più rispettose dell'ambiente e chiaramente sicure per i consumatori.
- (5) È opportuno stabilire i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «riscaldamento ad acqua».
- (6) È necessario che i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica restino in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Il gruppo di prodotti «riscaldamento ad acqua» comprende i prodotti usati per generare calore e facenti parte di un sistema di riscaldamento centralizzato ad acqua, dove l'acqua calda è distribuita per mezzo di circolatori e radiatori al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di uno spazio delimitato quale un edificio, un'abitazione o una stanza. Il generatore di calore produce calore per mezzo di uno o più dei seguenti processi e tecnologie:

- a) combustione di combustibili fossili gassosi, liquidi o solidi;
- b) combustione di biomassa gassosa, liquida o solida;
- c) uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;

<sup>(1)</sup> GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.